C/2025/6795

30.12.2025

# Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [1]

(C/2025/6795)

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

**«Uva da tavola di Canicattì»**

**Numero di riferimento UE: PGI-IT-1537-AM01 — 2.10.2025**

1. **Nome del prodotto**

«Uva da tavola di Canicattì»

2. **Tipo di indicazione geografica**

☐ DOP

☑ IGP

☐ IG

3. **Settore**

☑ Prodotti agricoli

☐ Vini

☐ Bevande spiritose

4. **Paese cui appartiene la zona geografica**

Italia

5. **Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria**

*Nome*

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE- PQA 1

6. **Qualifica come modifica ordinaria**

Le modifiche rientrano nella definizione di modifica standard di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2024/1143 in quanto non comprendono il cambiamento del nome, non rischiano di annullare il legame, non comportano ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

7. **Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate**

*Titolo*

articolo 1 del disciplinare. Inserimento del titolo e della corretta denominazione registrata

[1] Regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 (GU L, 2025/27, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

*Descrizione*

E' stato inserito il titolo dell'articolo «Denominazione» per adeguamento al nuovo format del disciplinare di produzione. Viene inoltre riportata la denominazione per esteso, «Uva da tavola di Canicatti» così come riconosciuta dal Regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 Novembre 1997 pubblicata sul G.U.C.E. serie L n. 322 del 25.11.1997, pag. 33.

☐ La modifica interessa il documento unico.

*Titolo*

articolo 2. Introduzione del titolo e revisione del testo

*Descrizione*

E' stato inserito il titolo «Descrizione del prodotto» all'articolo 2 del Disciplinare.

E' stato inoltre aggiunto all'articolo 2 il seguente testo spostandolo integralmente dall' ex articolo 6 del disciplinare:

L'uva designata con la indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicatti» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

Grappoli: medio grandi, di forma conico-piramidale, giustamente spargoli, senza acinellature, di dimensioni, forma e colore uniformi con raspi armonicamente sviluppati, peduncolo lignificato;

Acini: medio grossi di forma sferoidale ellissoidale; polpa carnosa e croccante, dolce con delicato aroma di moscato di gusto gradevole;

Colore epicarpo: da giallo tenue a giallo paglierino dorato; può manifestare alcune punteggiature di colore marrone.

Grado zuccherino: non inferiore a 17 gradi Brix.

Nel testo è stato inserito un ulteriore elemento descrittivo del colore dell'epicarpo «può manifestare alcune punteggiature di colore marrone» e si è modificata l'espressione del grado zuccherino da °Babo a ° Brix

☑ La modifica interessa il documento unico.

*Titolo*

articolo 3 del disciplinare. Inserimento del titolo.

*Descrizione*

E' stato inserito il titolo all'articolo 3: «Zona dell'origine»

☐ La modifica interessa il documento unico.

*Titolo*

articolo 4 del disciplinare. Inserimento del titolo e completa modifica del testo

*Descrizione*

E' stato inserito il titolo all'articolo 4 del disciplinare «Prova dell'origine».

Il testo dell'articolo, utilizzato per la stesura del nuovo articolo 5, è stato totalmente sostituito dal seguente:

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

☐ La modifica interessa il documento unico.

*Titolo*

articolo 5 del disciplinare. Inserimento del titolo e completa modifica del testo.

*Descrizione*

E' stato inserito il titolo all'articolo 5 del disciplinare «Metodo di ottenimento».

Il testo è stato totalmente modificato, eliminando quello precedente in quanto non più compatibile con la normativa dell'Unione e sostituendolo col testo dell'ex articolo 4 modificato come segue:

— sono state aggiornate le forme di allevamento consentite

— è stato definito il numero massimo di piante per ha

— sono stati definiti i materiali idonei alla copertura dei vigneti che consentono a seconda della zona climatica di anticipare o ritardare la raccolta

— sono state eliminate le previsioni riguardanti l'epoca di raccolta e commercializzazione ora vincolate al raggiungimento delle caratteristiche qualitative e organolettiche previste all'articolo 2 del disciplinare

— è stata eliminata la specifica «in verde» sostituita con la parola «secca» riferita alla potatura per correggere un errore presente nel vecchio disciplinare

— sono state specificate le modalità di irrigazione

— è stato inserito il riferimento alla conformità al metodo biologico

— è stato aumentato il limite massimo di produzione consentita a 30 t per ettaro.

Il testo dell'ex articolo 4 è stato interamente utilizzato nella stesura del presente articolo tranne che le ultime 7 righe non più conformi alla normativa dell'Unione.

☐ La modifica interessa il documento unico.

*Titolo*

articolo 6 del disciplinare. Inserimento del titolo e completa modifica del testo.

*Descrizione*

E' stato inserito il titolo all'articolo 6 del disciplinare «Legame con l'ambiente».

Il testo dell'ex articolo 6 è stato interamente utilizzato per integrare con le caratteristiche del prodotto il testo dell'articolo 2.

Il nuovo testo è stato redatto utilizzando integralmente il testo presente nelle voci STORIA ED ORIGINE DEL PRODOTTO e LEGAME CON L'AMBIENTE GEOGRAFICO presenti nella scheda riepilogativa.

☑ La modifica interessa il documento unico.

*Titolo*

articolo 7 del disciplinare. Inserimento del titolo e completa modifica del testo.

*Descrizione*

E' stato inserito il titolo all'articolo 7 del disciplinare «Controlli».

Il testo dell'ex articolo 7 è stato utilizzato per la redazione dell'articolo 8.

Il nuovo testo dell'articolo 7 è riferito ai riferimenti normativi che regolano il controllo della conformita del prodotto al disciplinare

☐ La modifica interessa il documento unico.

*Titolo*

introduzione dell'articolo 8 del disciplinare concernente etichettatura e confezionamento

*Descrizione*

Utilizzando e revisionando il testo dell'ex articolo 7, è stato introdotto l'articolo 8 del disciplinare con titolo: «etichettatura e confezionamento».

le revisioni del testo precedente hanno riguardato:

— L'eliminazione delle specifiche concernenti la capacità delle confezioni

— la definizione anche grafica del sigillo da utilizzarsi sulle stesse

— la definizione delle indicazioni che possono essere riportate nelle etichette

— le specifiche concernenti la bollinatura del prodotto sfuso

— l'introduzione delle specifiche grafiche del logo della denominazione

— sono state eliminate le disposizioni non più compatibili con la normativa dell'Unione.

☑ La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

**Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti agricoli**

**«Uva da tavola di Canicattì»**

**Numero di riferimento UE: PGI-IT-1537-AM01 — 2.10.2025**

1. **Denominazione/denominazioni**

«Uva da tavola di Canicattì»

2. **Tipo di indicazione geografica**

☐ DOP

☑ IGP

☐ IG

3. **Paese cui appartiene la zona geografica delimitata**

Italia

4. **Descrizione del prodotto agricolo**

4.1. *Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143*

0806 10 10 - da tavola

4.2. *Descrizione del prodotto agricolo cui si applica il nome registrato*

La denominazione «Uva da tavola di Canicattì» designa i grappoli di uva da mensa della cv. Italia nota come incrocio Pirovano «65» ottenuta da incrocio Bicane x Moscato d'Amburgo, adattatosi alle particolari condizioni pedologiche e climatiche della zona geografica del Canicattese.

L'uva designata con la indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicattì» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

Grappoli: medio grandi, di forma conico-piramidale, giustamente spargoli, senza acinellature, di dimensioni, forma e colore uniformi con raspi armonicamente sviluppati, peduncolo lignificato;

Acini: medio grossi di forma sferoidale ellissoidale; polpa carnosa e croccante, dolce con delicato aroma di moscato di gusto gradevole;

Colore epicarpo: da giallo tenue a giallo paglierino dorato; **può manifestare alcune punteggiature di colore marrone.**

Grado zuccherino: non inferiore a **17 gradi Brix.**

4.3. *Deroghe alla provenienza dei mangimi (solo per i prodotti di origine animale designati da una denominazione di origine protetta) e restrizioni alla provenienza delle materie prime (solo per i prodotti trasformati designati da un'indicazione geografica protetta)*

-

4.4. *Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata*

Tutte le fasi di produzione dell' '«Uva da tavola di Canicattì» devono avvenire nell'area geografica delimitata.

4.5. *Norme specifiche in materia di confezionamento, affettatura, grattugiatura ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

La commercializzazione della «Uva da tavola di Canicatti» ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando materiali e confezioni consentiti dalla normativa vigente.

In tutti i casi i contenitori devono essere sigillati, con apposito contrassegno di seguito descritto, in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contenitore stesso.

4.6. *Norme specifiche sull'etichettatura del prodotto agricolo cui si riferisce il nome registrato*

Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Uva da tavola di Canicattì», seguita immediatamente dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta». Nel medesimo campo visivo devono comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore. E' ammessa l'indicazione del peso lordo all'origine.

La dizione «Indicazione Geografica Protetta» può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P»

E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché l'eventuale nome d'aziende o vigneti dai quali effettivamente provenga l'uva.

E' obbligatoria la bollinatura di almeno il 50 % dei grappoli presenti nella confezione destinata alla vendita del prodotto sfuso e deve avvenire mediante l'utilizzo di un bollino adesivo che corrisponde al logotipo da applicare sul raspo.

Deve inoltre figurare la dicitura «prodotto in Italia» per le partite destinate alla esportazione.

Il logo della denominazione è composto dalla scritta UVA da TAVOLA di CANICATTI'



contrassegno, da utilizzare come sigillo nelle confezioni e come bollino sui raspi dei grappoli presenti nella confezione destinata alla vendita del prodotto sfuso




4.7. *Delimitazione concisa della zona geografica*

La zona di produzione comprende tutti i Comuni ricadenti nelle province di Agrigento e Caltanissetta che si caratterizzano per la coltivazione dell'uva «Italia» individuati come segue:

Provincia di Agrigento: Canicattì, Castrofilippo, Racalmuto, Grotte, Naro, Camastra. C. Bello di Licata, Ravanusa, Favara, Agrigento, Licata, Comitini, Aragona, Palma di Montechiaro.

Provincia di Caltanissetta: Caltanissetta, Serradifalco, Montedoro, Butera, Sommatino, Delia, Mazzarino, Riesi, Gela, S. Cataldo, Milena.

5. **Legame con la zona geografica**

Il legame causale con l'origine geografica si basa su

☑ reputazione

☑ una determinata qualità

☑ altre caratteristiche

*Sintesi del legame*

La vocazionalità e tipicità della zona geografica oggetto di registrazione viene definita da una serie di dati pedologici, climatici e colturali che determinano l'estrinsecazione dei caratteri tipici del prodotto. Di fondamentale importanza è l'utilizzo di tecniche specializzate per consentire la raccolta prolungata del prodotto, con il mantenimento delle caratteristiche organolettiche proprie, in presenza di un clima spiccatamente mediterraneo che influisce sulle attitudini delle colture locali. L'altitudine massima è pari a 550 metri. La zona è fresca ed areata. I suoli sono bruni e calcarei. Tale tipologia di uva divenuta famosa per il suo valore qualitativo caratteristico, è commercializzata in Italia per circa il' 60 % e nei Paesi europei e terzi per circa il 40 %.

L'introduzione dell'uva da tavola «Italia»(secondo l'incrocio indicato al punto 3.2 del documento unico) risale alla prima metà del '900, mentre la tradizione di questa coltivazione è radicata nel territorio da secoli.

**Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare**

https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F6%252F1%252FD.cf5e71840a60b65183fa/P/BLOB%3AID%3D3343/E/docx?mode=download